osin « Maas « Stocker



Wirtschaftsberatung - Steuerrecht - Arbeitsrecht - Revisoren dottori commercialisti 🔳 consulenti del lavoro 🔳 revisori

dr. F. J. Schönweger dr. Gottfried Maas dr. Markus Stocker dr. Klaus Stocker dr. H. W. Wickertsheim

Circolare informativa: settore consulenza aziendale - tributaria

Oggetto: divieto compensazione crediti erariali – cartelle di pagamento scaduti

Dall'1.1.2011 i crediti d'imposta disponibili non possono essere utilizzati in compensazione nel mod. F24 se il contribuente presenta somme iscritte a ruolo:

w di importo superiore a €1.500;

w relative ad imposte dirette (ad esempio, IRPEF, IRES), IVA ed altre imposte indirette;

W per le quali è scaduto il termine di pagamento, ossia sono decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamen-

Il divieto non opera se l'iscrizione a ruolo si riferisce ad altre imposte quali, ad esempio, i tributi locali (ICI, Tarsu, TOSAP), ai contributi previdenziali ed assistenziali (contributi INPS, premi INAIL), ecc.

Fino all'entrata in vigore del Decreto 10.2.2011 contenente le modalità di pagamento dei debiti iscritti a ruolo, al contribuente era consentito compensare i crediti erariali, senza incorrere in sanzioni, a condizione che lo stesso mantenesse comunque una "riserva" a copertura dei predetti debiti.

Ora, per effetto dell'emanazione di tale Decreto, il contribuente non può più limitarsi a mantenere una "riserva" di crediti a copertura degli importi tributari iscritti a ruolo scaduti di importo superiore a € 1.500 ma deve necessariamente estinguere l'intero ammontare di tali debiti prima di utilizzare nel mod. F24 i crediti d'imposta a disposizione.

Così, ad esempio, per poter utilizzare i crediti disponibili in compensazione nel mod. F24 entro il prossimo 16.3, senza incorrere in sanzioni, si rende necessario verificare presso l'Agente della riscossione la presenza di debiti erariali a ruolo scaduti ed il relativo ammontare in modo da provvedere all'estinzione degli stessi.

Sanzioni:

La violazione del divieto di compensazione è sanzionata nella misura del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.



La sanzione non può comunque essere superiore al 50% di quanto indebitamente compensato e non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministratiDi fatto, quindi, la sanzione è pari al minor importo tra il 50% delle somme iscritte a ruolo e il 50% dell'importo utilizzato in compensazione.

Pagamento delle somme iscritte a ruolo:

Per "liberare" i crediti disponibili ai fini dell'utilizzo degli stessi in compensazione, il **pagamento** delle **imposte erariali iscritte a ruolo** (comprese gli oneri accessori, gli aggi, e le spese di notifica della cartella) può essere effettuato anche **utilizzando in compensazione**, nel mod. F24 Accise, i **crediti relativi ad imposte erariali**.

Una volta effettuato tale pagamento il credito residuo può essere utilizzato in compensazione di ulteriori versamenti senza incorrere in sanzioni.



La ditta individuale Mario Bianchi presenta la seguente situazione:

- debito per somme iscritte a ruolo (IRPEF) non pagato pari a € 1.000;
- credito IVA 2010 pari a € 5.000.

Poiché il debito tributario iscritto a ruolo non è superiore a € 1.500, il contribuente può utilizzare in compensazione il credito IVA senza necessità di preventiva estinzione del debito IRPEF.

Il debito tributario può essere compensato con il credito IVA.



La ditta individuale Giacomo Verdi presenta la seguente situazione:

- debito per somme iscritte a ruolo (IRPEF, sanzioni, interessi) non pagato pari a €
 8.000 relative ad una cartella di pagamento notificata nel mese di novembre 2010;
- credito IRPEF 2009 pari a € 12.000;
- debito IVA del mese di febbraio, in scadenza il 16.3.2011, pari a €3.500.

Poiché il debito tributario iscritto a ruolo è superiore a € 1.500 ed è scaduto, il contribuente, per poter utilizzare in compensazione il credito IRPEF per il pagamento del saldo IVA periodico, deve provvedere all'estinzione del debito scaduto.

A seguito di tale pagamento, ipotizzato mediante utilizzo del credito IRPEF 2009, è possibile utilizzare liberamente il residuo credito pari a \leq 4.000 (12.000 – 8.000) in compensazione del debito IVA.

Il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato anche **parzialmente**. Ciò si verifica, ad esempio, nel caso in cui i crediti disponibili non siano capienti ai fini dell'integrale pagamento delle somme iscritte a ruolo scadute.

In tale ipotesi è necessario comunicare "preventivamente" all'Agente della riscossione le posizioni debitorie da estinguere con le modalità definite dall'Agente stesso.

Cordiali saluti

Merano, febbraio 2011

Bosin & Maas & Stocker